



COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Numero 51

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **D.LGS. 175/2016 RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2022 E APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 201/2022 RELATIVO AL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore **18:30**, presso la Sala Savoldo, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta **Ordinaria, Pubblica di Prima Convocazione**, in videoconferenza, il Consiglio Comunale:

Tedeschi Roberta	Presente	Facincani Maurizio	Presente
Ferrarini Sonia	Presente	Poletti Silvia	Presente
Vaiente Nicolo'	Presente	Cavallini Edoardo	Presente
Boselli Alice Maria	Presente	Pezzon Ambra	Presente
Melchiori Elisa	Presente	Guadagnini Pietro	Presente
Marcazzan Daniele	Assente	Mantovani Francesca	Assente
Bonizzato Sara	Assente		

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Corsaro Francesco.

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sindaca Tedeschi Roberta in qualità di SINDACA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, in videoconferenza, ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: D.LGS. 175/2016 RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2022 E APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 201/2022 RELATIVO AL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA.

Presenti n. 10

Espone l'argomento all'ordine del giorno la Sindaca Roberta Tedeschi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Richiamato l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa a seguito di appello nominale eseguito dal Segretario Generale, ha ottenuto il seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 10

voti favorevoli n. 9
voti contrari n. /
astenuti n. 1 (Guadagnini Pietro)

D E L I B E R A

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Consiglio Comunale chiude alle ore 19:38.

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: D.LGS. 175/2016 RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2022 E APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 201/2022 RELATIVO AL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NON A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del predetto TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 27/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 in data 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 in data 25/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 in data 25/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 in data 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 in data 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022;

Ricordato che in tali piani si prevedevano il mantenimento delle partecipazioni societarie;

Richiamato altresì il comma 3-bis dell'art. 16 del D.L. 73/2021, aggiunto dalla Legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto, che ha modificato il comma 5-bis all'art. 24

del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, prologando la sospensione anche per l'anno 2022, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019:

- dell'efficacia delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP, sino al 31 dicembre 2022;
- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5);

Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2022;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 23/2023 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Val d'Aosta – che conferma l'orientamento consolidato dell'obiettivo della norma sulla razionalizzazione delle partecipate, ossia quello di contrastare le soluzioni gestionali non convenienti per la collettività di riferimento, senza dover per forza intervenire su realtà consolidate che, all'esito di monitoraggi periodici, si confermino come le scelte più efficienti ed efficaci per fornire servizi nel contesto di riferimento;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Vista la deliberazione n. 15 DEL 9/08/2021 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la quale viene indicato di escludere dall'ambito oggettivo della ricognizione ordinaria (art. 20 TUSP) le società partecipate per il tramite di soggetti non controllati;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;

- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Preso atto che con comunicazione prot. 167 del 09-01-2020 il Liquidatore CISI s.r.l. in liquidazione dott. Marco Ghelli ha trasmesso a questo Ente l'avvenuta cancellazione di tale società dal Registro delle Imprese CCIAA di Verona in data 31/12/2019, come da visura camerale allegata alla comunicazione suddetta, a seguito della chiusura della procedura di liquidazione e in cui il Comune di Povegliano Veronese deteneva una partecipazione societaria pari al 0,01%;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti e pertanto il Comune di Povegliano Veronese risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie al 31/12/2022:

- MORENICA SRL;
- RETE MORENICA SRL;
- ACQUE VERONESI SCARL;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Ragioneria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2022 allegato alla presente (Allegato A);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del suddetto TU, intende fare proprio ed approvare;

Preso atto della delibera n. 3/VSGO/2018 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna che conferma la non obbligatorietà di acquisire il parere dell'organo di revisione sulla deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni;

Visti i nuovi principi di vigilanza e controllo degli Organi di revisione sugli enti locali (doc. 10), approvati dal CNDEC e dalla FNDC a febbraio 2018, i quali non prevedono l'acquisizione del parere preventivo dell'organo di revisione sulla deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni, ma una verifica successiva della corretta attuazione delle disposizioni del TUSP sulle eventuali misure di razionalizzazione adottate;

Visto il d.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Visto il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 (G.U. n. 304/2022) che ha abrogato gli artt. 112, 113 e 117 del TUEL, ma non ha rimosso l'art. 113-bis, e all'art. 2 lett. c) definisce i servizi pubblici di rilevanza economica non a rete: quelli di interesse generale che non sarebbero prodotti senza l'intervento di un soggetto pubblico, oppure potrebbe essere forniti anche da privati ma a condizioni peggiori per accessibilità fisica ed economica, continuità, qualità, sicurezza, discriminazione;

Visto, altresì, il Decreto n. 639 del 31/08/2023 del Ministro delle imprese e del made in Italy, che in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. 201/2022 ha individuato nell'Allegato 2 del medesimo decreto i primi servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete tra cui: gestione impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali, luce votiva e trasporto pubblico locale;

Considerato che l'art. 30 del suddetto D.Lgs. 201/2022 prevede una rendicontazione annuale da effettuare ogni anno a cura dei Responsabili dei Servizi competenti da allegare all'analisi delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di svolgere le verifiche periodiche sull'andamento di gestione di tali servizi pubblici di rilevanza economica non a rete;

Visto l'allegato B al presente provvedimento che contiene la relazione annuale sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali non a rete effettuate e redatta dal Responsabile dei Servizi al Cittadino, ai sensi del suddetto art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

Atteso che per i servizi pubblici locali a rete idrico integrato, rifiuti e TPL (trasporto pubblico locale) su strada, le relative relazioni verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito, ossia: dal Consiglio di Bacino Veronese (ATO), dal Consiglio di Bacino Verona Nord e dalla Provincia di Verona;

Richiamato il vigente "Regolamento di contabilità", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 7.12.2012, allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

Richiamate le disposizioni di cui all'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti formali e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
4. di comunicare l'allegato A del presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
5. di comunicare l'allegato A del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
6. di trasmettere l'allegato A del presente provvedimento:
 - a tutte le società partecipate;
 - agli amministratori delle società partecipate;
7. di prendere atto dell'allegato B che contiene la relazione annuale sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali non a rete effettuate e redatta dal Responsabile dei Servizi al Cittadino, ai sensi del suddetto art. 30 del D.Lgs. 201/2022;
8. di comunicare l'allegato B del presente provvedimento all'ANAC tramite applicativo accessibile sul sito dell'Autorità ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022 e come indicato nel comunicato del 27/6/2023 dalla stessa Autorità;
9. di dare atto che per i servizi pubblici locali a rete idrico integrato, rifiuti e TPL (trasporto pubblico locale) su strada, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 201/2022 e le relative relazioni verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito, ossia: dal Consiglio di Bacino Veronese (ATO), dal Consiglio di Bacino Verona Nord e dalla Provincia di Verona;
10. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
11. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL d.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regularita' Tecnica del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 18-12-2023

Il responsabile del servizio

MODE' FRANCESCO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL d.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regularita' Contabile del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 18-12-2023

Il responsabile del servizio

MODE' FRANCESCO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Tedeschi Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
Corsaro Francesco
